

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente la modificazione delle leggi 29 maggio 1913, 24 giugno 1924
 e 8 settembre 1947 sull'Istituto agrario cantonale

(del 14 marzo 1952)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Sul problema della formazione professionale degli agricoltori ci siamo difusi nel nostro messaggio N. 36, del 18 luglio 1947, concernente la modifica di alcuni articoli della legge sull'Istituto agrario di Mezzana. Esso è noto a codesta Sovrana Rappresentanza, che a più riprese ne ha giustamente sottolineata l'importanza. Nessun reale ed effettivo progresso dell'agricoltura ticinese è possibile fintanto che la stessa non potrà disporre, innanzi tutto, di lavoratori altamente qualificati. Per raggiungere la desiderata qualifica è necessario passare per tre stadi: avviamento, formazione e perfezionamento professionali.

Il nostro Dipartimento dell'agricoltura si occupa da anni di questo importantissimo problema. Da ultimo esso ne aveva affidato lo studio — in modo particolare per ciò che concerne l'introduzione del tirocinio agricolo, di cui era già cenno nel ricordato messaggio del 1947 — a una Commissione speciale composta di agricoltori, di uomini di scuola e di orientatori professionali. Dei risultati dei suoi lavori è stato tenuto calcolo nella elaborazione dei nostri progetti.

Nel frattempo il Gran Consiglio modificava le leggi sull'insegnamento elementare e sull'insegnamento professionale, prolungando l'obbligo scolastico fino a 15 anni e istituendo le scuole di avviamento professionale con frequenza obbligatoria. Tanto l'uno quanto l'altro decreto — entrambi del 25 maggio 1951 — contengono disposizioni speciali per i giovani che intendono dedicarsi ai lavori agricoli. Così, il nuovo articolo 53 della legge sull'insegnamento elementare prevede che uno speciale assolverio è rilasciato agli allievi i quali a quattordici anni hanno concluso un contratto di tirocinio agricolo, e la legge sull'insegnamento professionale, dopo aver prescritta l'istituzione di scuole di avviamento agricolo «allo scopo di dare agli allievi un'istruzione elementare che permetta loro di coadiuvare nell'esercizio di un'azienda o di prepararsi alla frequenza di una scuola agricola», stabilisce al suo articolo 4 che «gli allievi che intendono dedicarsi all'agricoltura possono iniziare a 14 anni il tirocinio agricolo e sono in tal caso prosciolti dall'obbligo scolastico, o frequentare per un anno l'Istituto agrario cantonale, la cui prima classe è da considerare come scuola di avviamento agricolo».

Le citate modificazioni di legge ci obbligano pertanto già per se stesse ad affrontare le questioni dell'avviamento e del tirocinio agricolo. Quest'ultima è stata regolata con un decreto esecutivo del 14 marzo 1952 di cui uniamo copia per migliore orientamento. L'altra, nonché la completazione del tirocinio pratico con i necessari corsi professionali, ha da essere risolta mediante decreto legislativo e precisamente con una revisione dell'attuale legge sull'Istituto agrario cantonale. Si tratta, in particolare, di regolare con tale legge la istituzione del corso di avviamento agricolo e dei corsi obbligatori per gli apprendisti agricoli.

La legge sull'insegnamento professionale prevede la creazione di scuole di avviamento agricolo nelle regioni rurali. Un più attento esame del problema ci ha persuasi che la scuola di avviamento agricolo o corso che chiamar si voglia non può e non deve essere, per ora, che una sola, affiancata per ovvie ragioni all'Istituto di Mezzana. Da una statistica allestita dall'Ufficio di orien-

tamento professionale risulta che alla fine dell'anno scolastico 1950/51 su 1063 maschi prosciolti dall'obbligo scolastico, 72 avevano manifestato l'intenzione di diventare agricoltori e di questi soltanto 39 quella di frequentare i corsi invernali dell'Istituto agrario. Pur ammettendo che in anni meno favoriti dalla congiuntura economica il numero di essi possa salire di qualche unità o anche diecina, pensiamo che difficilmente i disposti alla frequenza di Mezzana supereranno i 50-60, dei quali soltanto 20-25 potranno essere calcolati come probabili allievi del corso di avviamento.

Un numero così esiguo di allievi non giustifica evidentemente la creazione di parecchi corsi. D'altra parte è chiaro che per garantirgli un minimo di successo il corso di avviamento debba avere a sua disposizione insegnanti specializzati e un'attrezzatura (campi sperimentali, bestiame di varia specie, alberi, viti, utensili, materiale scolastico ecc.) quali si trovano soltanto a Mezzana.

Per ciò che concerne i corsi di tirocinio obbligatori, stanno le stesse ragioni. I corsi se vogliono dar frutto devono essere accentrati presso l'Istituto agrario, che dispone già oggi di tutto quanto è necessario per il relativo insegnamento. E' da ritenere anche qui che nei primi anni il numero degli apprendisti non sarà elevato. Il tirocinio agricolo è un'istituzione nuova nel nostro Cantone — in qualche altra regione della Svizzera esiste invece già da decenni e dà buoni risultati — e occorrerà un'intensa e costante opera di persuasione per indurre genitori e ragazzi a valersene. Noi pensiamo che all'inizio i tirocinanti non saranno più di 10 o 12 all'anno, così che nel complesso la frequenza dell'Istituto di Mezzana si presenterà nei primi anni probabilmente come segue :

allievi del corso di avviamento	25
apprendisti del primo corso	10
altri allievi del primo corso (senza contratto di tirocinio)	10
allievi del secondo corso	25

con un totale quindi di 70, che a partire dal secondo anno si porterà presumibilmente a 80 con l'aggiunta di 10 apprendisti al secondo corso.

Nei confronti della situazione attuale si avrebbe un aumento annuo di 25-30 allievi, ciò che potrebbe imporre un certo ampliamento dell'Istituto, con spesa però infinitamente minore di quella che causerebbe l'istituzione di corsi di avviamento e di corsi per apprendisti in altre località. Va da sé che i progetti di ampliamento che si rivelassero necessari saranno sottoposti a tempo debito all'approvazione di codesta Sovrana Autorità.

L'introduzione dei corsi di avviamento e di tirocinio c'impone pure di rivedere le clausole « finanziarie » della legge sull'Istituto agrario. E' ciò che facciamo con l'articolo 1 del progetto, che illustreremo più innanzi.

D'altra parte ci è sembrato opportuno approfittare dell'occasione per dare alla legge una nuova struttura, più consona coi moderni criteri della sistematica legislativa. Invece di proporre una terza parziale revisione del primitivo testo del 29 maggio 1913 abbiamo preferito rifare l'intero decreto, precisando le disposizioni che necessitano di una più chiara dizione tralasciandone altre che trovano più adeguato posto in un regolamento.

Ne è uscito l'annesso progetto, di cui commentiamo brevemente le disposizioni che costituiscono un cambiamento di fatto e non solo di forma nei confronti delle norme attuali :

Art. 3. Sono qui elencati i corsi e le manifestazioni tenuti dall'Istituto. Attualmente l'organizzazione è prevista soltanto nel programma - regolamento. Riteniamo che sia opportuno lasciare ancora al regolamento la questione della durata dei singoli corsi e la specificazione dei corsi di perfezionamento.

Art. 8. In base alla legge in vigore per la frequenza ai corsi sono richieste la licenza dalla scuola elementare e l'età di 16 anni compiuti. La Commissione

amministrativa dell'Istituto ha la facoltà di concedere delle ammissioni anche a soli 15 anni, quando sono giustificate da un confacente sviluppo fisico e da buoni certificati scolastici.

In pratica l'eccezione è diventata regola, anzi per garantire all'Istituto un numero sufficiente di allievi si è dovuto finire con l'ammettervi anche ragazzi di soli 14 anni.

Le nuove disposizioni sull'obbligo scolastico e le norme speciali per coloro che intendono dedicarsi all'agricoltura ci impongono di stabilire che per l'ammissione al corso di avviamento occorrono 14 anni compiuti e gli attestati previsti dall'articolo che stiamo commentando oppure il superamento di un esame di ammissione e, di conseguenza, l'età minima di 15 anni per la frequenza dei corsi professionali, che normalmente fanno seguito appunto al corso di avviamento.

Per, l'ammissione agli altri corsi, ossia a quelli di caseificio e di perfezionamento, si dovranno prendere le decisioni di volta in volta, ciò che è possibile solo lasciando la facoltà di stabilire le condizioni al Dipartimento dell'agricoltura, su preavviso della Commissione amministrativa dell'Istituto.

Articoli 9 e 10. — Secondo le disposizioni attuali (articoli 14 e 16), tutti gli alunni devono pagare una retta. Lo Stato va loro incontro con l'attribuzione di borse, conformemente a quanto dispone il decreto dell'8 settembre 1947. Lo scrivente Consiglio ritiene che tale norma debba essere mantenuta soltanto per gli alunni che frequentano i corsi non obbligatori. Il vitto e l'alloggio di coloro che frequentano i corsi di avviamento e degli apprendisti dovrebbero invece essere gratuiti. Per i corsi di avviamento si tratta soprattutto di una misura di valore propagandistico. Rileviamo d'altronde che, analogamente per i corsi di avviamento professionale di carattere artigiano (cfr. gli articoli 7 e 11 della legge sull'insegnamento) lo Stato e i Comuni si assumono le spese di trasferta e della refezione di mezzogiorno. Quanto agli apprendisti, il contratto di tirocinio prevede che il vitto e l'alloggio sono a carico del padrone, il quale deve inoltre assumersi il pagamento di un salario mensile. E' evidente che durante il periodo scolastico invernale l'apprendista non possa essere trattato in modo meno favorevole e che l'Istituto di Mezzana debba pertanto subentrare al padrone almeno per ciò che concerne la concessione gratuita del vitto e dell'alloggio.

La limitazione del pagamento di una retta agli alunni volontari dei corsi professionali e a quelli che frequenteranno i corsi di caseificio e di perfezionamento permette naturalmente di conglobare in un credito massimo di fr. 15.000.— i crediti di fr. 5.000.— ciascuno previsti dal decreto dell'8 settembre 1947 per la frequenza dei corsi di perfezionamento per le allocazioni familiari.

Con l'adozione delle nostre proposte, il problema della formazione professionale degli agricoltori sarebbe, almeno per il momento, risolto. Il ragazzo che ha compiuto i 14 anni e che intende dedicarsi all'agricoltura ha la possibilità di seguire tre vie :

1. (se non è ancora in possesso della licenza) frequentare altro anno la scuola elementare o maggiore ;
2. iscriversi al corso di avviamento ;
3. iniziare un tirocinio agricolo di tre anni con regolare contratto.

Il ragazzo che è prosciolto dall'obbligo scolastico all'età di 15 anni può, dal canto suo, iscriversi al corso di avviamento o iniziare un tirocinio oppure — se è munito della licenza — frequentare i corsi professionali liberi dell'Istituto agrario cantonale.

La durata del tirocinio è prevista in un minimo di 3 anni per coloro che la iniziano senza aver prima frequentato il corso di avviamento, in un minimo di anni 2 per chi avrà seguito l'avviamento e, infine, in un minimo di un anno

se l'inizio del tirocinio ha luogo dopo l'ottenimento del certificato di licenza dall'Istituto di Mezzana o di altro attestato equivalente.

Siamo anche persuasi che le disposizioni del progetto varranno ad elevare il tono della nostra scuola agricola, la quale avrà ormai come allievi non più ragazzi di 14 anni con preparazione scolastica spesso insufficiente, ma elementi più maturi di un anno, muniti della licenza delle scuole elementari di grado superiore o maggiori oppure passati per il settaccio del corso di avviamento.

Se poi un buon numero di apprendisti e di allievi di Mezzana vorrà anche approfittare delle occasioni di perfezionamento che l'Istituto stesso e altri, nei Cantoni confederati e all'estero, sono in grado di offrire, è certamente da ritenere che l'agricoltura ticinese potrà in non lungo volgere di anni assidersi su basi assai più solide delle attuali.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del miglior ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Canevascini

Il Cons. Segr. di Stato:
Lepori

Disegno di

LEGGE

concernente l'organizzazione dell'Istituto agrario cantonale

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 14 marzo 1952 n. 356 del Consiglio di Stato

decreta:

Art. 1

Scopo

L'Istituto agrario cantonale ha per iscopo di impartire l'istruzione professionale agricola e di studiare i mezzi atti a promuovere lo sviluppo di tutti i rami dell'agricoltura ticinese.

Art. 2

Sede

L'Istituto ha sede nella tenuta di Mezzana di donazione Pietro Chiesa, in territorio dei Comuni di Balerna e di Coldreio e dispone dell'azienda agricola annessa, di un alpe modello e di un caseificio alpestre.

Art. 3

Attività

Per raggiungere i suoi scopi l'Istituto organizza:

- a) un corso invernale di avviamento alla professione di agricoltore;
- b) due corsi invernali obbligatori per apprendisti (corsi professionali); ai quali possono essere ammessi anche giovani non muniti di regolare contratto di tirocinio;
- c) un corso invernale di caseificio;
- d) corsi di perfezionamento agricolo;
- e) un corso estivo per docenti delle scuole elementari e maggiori;

- f) conferenze, visite, sopralluoghi, ecc. tendenti a destare nei partecipanti l'interesse per l'agricoltura e a completare la formazione professionale degli agricoltori.

Art. 4

L'Istituto viene alimentato con le rendite dell'azienda agricola, le rette degli alunni, i sussidi della Confederazione e con il contributo dello Stato. *Finanze*

I legati e doni a favore dell'Istituto sono devoluti, salvo diversa destinazione del donatore, a un fondo speciale per eventuali miglioramenti o ampliamenti dell'Istituto stesso.

La gestione dei legati e doni è affidata al Dipartimento delle finanze; il Consiglio di Stato decide del loro impiego su preavviso del Dipartimento dell'agricoltura.

Art. 5

L'Istituto è amministrato dal Consiglio di Stato per mezzo di una speciale commissione amministrativa, composta di 7 membri e presieduta dal direttore del Dipartimento dell'agricoltura. *Amministrazione*

Della Commissione fa parte di diritto un rappresentante designato dal Municipio di Chiasso ai sensi dell'art. 5 dell'istruimento di donazione.

Il periodo di nomina della Commissione è quadriennale; esso scade nel mese di giugno dell'anno successivo a quello dell'elezione del Consiglio di Stato.

Art. 6

Sono di competenza della Commissione amministrativa:

- a) la compilazione del regolamento interno dell'Istituto e dei programmi dei corsi;
- b) l'allestimento dei conti preventivi e consuntivi;
- c) le proposte per la nomina del direttore, degli insegnanti e del personale stabile dell'Istituto;
- d) l'assunzione, la sospensione e il licenziamento, previa proposta del direttore, del personale avventizio;
- e) la stipulazione di contratti per le forniture, salvo quelle collettive di competenza dell'economato dello Stato;
- f) l'esame e l'approvazione del rapporto annuale del direttore dell'Istituto;
- g) il diritto di stare in causa in nome dell'Istituto, previa autorizzazione del Consiglio di Stato;
- h) il preavviso su progetti di restauro o di ampliamento dell'Istituto.

Competenze della commissione amministrativa

La Commissione ha il dovere di proporre al Consiglio di Stato e, in caso di urgenza, di prendere tutte quelle misure che sono reputate necessarie o utili al buon andamento dell'Istituto.

Il regolamento e i programmi devono essere approvati dal Consiglio di Stato.

I conti preventivi e consuntivi fanno parte del bilancio del Dipartimento dell'agricoltura.

Art. 7

La direzione dell'Istituto è affidata a un direttore, coadiuvato dagli insegnanti e da un economo. In caso di assenza *Direzione e insegnanti*

del direttore la Commissione amministrativa designa l'insegnante o il funzionario che lo deve sostituire.

Art. 8

Ammissioni

Per l'ammissione al corso di avviamento sono richieste la licenza dalla scuola maggiore o elementare di gradazione superiore o un attestato equivalente e l'età minima di 14 anni compiuti. Chi non è in possesso della licenza deve superare un esame di ammissione.

Per la frequenza volontaria dei corsi professionali (art. 3, lett. b) sono richiesti la licenza dalla scuola maggiore o elementare di gradazione superiore o dal corso di avviamento agricolo o un attestato equivalente e l'età minima di 15 anni compiuti.

Per la frequenza degli altri corsi le condizioni di ammissione vengono stabilite dal Dipartimento dell'agricoltura, udita la Commissione amministrativa.

Art. 9

Convitto

All'Istituto va annesso un convitto il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento. Gli alunni dell'Istituto sono divisi in interni ed esterni. Gli interni ricevono il vitto e l'alloggio nell'Istituto; gli esterni vi ricevono la colazione e il pranzo.

Il vitto e l'alloggio sono gratuiti per gli alunni del corso di avviamento e per gli apprendisti muniti di regolare contratto di tirocinio. Per gli altri alunni la retta viene determinata dal Dipartimento dell'agricoltura, udita la Commissione amministrativa.

Art. 10

*Indennità
e sussidi*

Per agevolare la frequenza dei corsi è accordato al Consiglio di Stato un credito annuo massimo di fr. 15.000.— destinato al sussidiamento delle spese di trasferta e delle rette per la permanenza nell'Istituto. Nell'assegnazione devono essere tenuti in considerazione la capacità finanziaria ed economica e il numero dei figli minorenni componenti la famiglia dei richiedenti, nonchè le maggiori difficoltà di trasferta. E' riservato il diritto di frequenza gratuita a favore di un cittadino di Chiasso, conformemente all'art. 4 dell'atto di donazione.

Art. 11

Certificati

Agli alunni che hanno frequentato regolarmente i corsi superando gli esami prescritti, sono rilasciati certificati di frequenza e di capacità professionale.

Art. 12

Abrogazioni

Il presente decreto abroga il testo unico delle leggi 29 maggio 1913 e 24 giugno 1924, e il decreto legislativo 8 settembre 1947 sull'organizzazione dell'Istituto agricolo cantonale.

Art. 13

*Entrata
in vigore*

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.